

N. 1922

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 1997**

---

Provvedimenti di finanza regionale

---

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi anni la finanza degli enti territoriali ha subito modificazioni molto significative per ciò che riguarda gli enti locali e di scarso rilievo in riferimento alle regioni.

Gli enti locali, in particolar modo i comuni, sono stati sottoposti ad una continua evoluzione amministrativa, istituzionale e finanziaria. Le spinte, le esigenze innovative hanno portato prima il Parlamento e poi gli apparati comunali a continui cambiamenti, aggiustamenti e modificazioni.

La legge 8 giugno 1990, n. 142, la legge 7 agosto 1990, n. 241, il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la legge sulla elezione diretta del sindaco, la definizione dell'autonomia finanziaria dei comuni hanno messo in moto meccanismi di grandissimo interesse e di fortissime trasformazioni. L'avvento degli statuti comunali, l'esaltazione della potestà regolamentare, l'appropriazione delle politiche delle partecipate, la netta distinzione tra compiti dei consigli e delle giunte, l'introduzione dei controlli di gestione, la partecipazione attiva dei revisori, la netta distinzione tra attività amministrativa e attività di gestione, l'attuazione del diritto all'accesso e alla partecipazione dei cittadini nella formazione degli atti amministrativi hanno cambiato il volto dei comuni.

Tra gli enti territoriali i comuni sono quelli che hanno raggiunto il grado di autonomia più elevato. I nostri comuni in fatto di autonomia finanziaria e contabile superano:

i comuni degli altri Paesi dell'Unione europea, compresi quelli francesi (dove c'è uno Stato centralizzato) e quelli tedeschi (dove c'è uno Stato federale);  
le regioni.

Le disposizioni finanziarie e contabili delle regioni, a parte qualche rara e limitata eccezione, non hanno subito grandi modifi-

cazioni rispetto a quelle degli anni Settanta. Tutto il fermento che ha interessato i comuni non ha toccato le regioni. Le regioni non hanno un sistema finanziario autonomo e il sistema contabile e di bilancio è ampiamente superato. Inoltre, le regioni nel corso di questi ultimi anni in sede di approvazione di provvedimenti sulla finanza territoriale sono state «trascurate» dal legislatore nazionale. Si è verificato, infatti che talune semplificazioni e benefici sono stati accordati e concessi agli enti locali e non alle regioni.

A livello territoriale si è creata una evidente disparità di trattamento in quanto le regioni, rispetto allo Stato, non hanno una norma a regime che abbandoni le quote minime di gettito e hanno un doppio regime contenzioso. Nella tabella A sono indicate le disparità più rilevanti. Le disposizioni contenute nel presente disegno di legge eliminano queste disparità (tabella B).

Le regioni, in questo caso assieme agli enti locali, subiscono negativamente talune disparità di trattamento rispetto al mondo privato e allo Stato. In materia tributaria i soggetti privati che percepiscono utili o dividendi di partecipazioni in capitali di società di capitale hanno diritto al credito di imposta. Agli enti territoriali non è riconosciuto questo diritto. Inoltre, relativamente al bilancio provvisorio, le regioni sono assoggettate a disposizioni differenti rispetto a quelle che disciplinano il bilancio provvisorio dello Stato.

Le regioni sono assoggettate a disposizioni e vincoli che paralizzano o rallentano enormemente le attività, con spese rilevanti che incidono pesantemente nei bilanci. Le disposizioni contenute nel disegno di legge eliminano alcuni vincoli e consentono notevoli economie di bilancio. Nella tabella C sono indicate le economie.

Il disegno di legge contiene disposizioni atte a trasferire risorse finanziarie a favore del Servizio sanitario regionale senza aumentare la pressione tributaria e contributiva. Si interviene con:

la rinegoziazione dei mutui, a carico dello Stato, contratti dalle regioni per finanziare i disavanzi sanitari fino al 1990;

l'eliminazione dei vincoli di destinazione delle somme provenienti da trasferimenti e assegnazioni statali non impegnate: le regioni potranno utilizzare tali somme per il finanziamento del Servizio sanitario;

il finanziamento dei disavanzi sanitari a tutto il 1996 con la contrazione di mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti.

La proposta avrà ripercussioni positive sia sui bilanci regionali, che sul bilancio dello Stato. Le economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui contratti dalle regioni, ma a carico dello Stato, per finanziare i disavanzi del Servizio sanitario nazionale a tutto il 1990, sono acquisite alle casse del bilancio dello Stato. Queste economie, valutabili in circa 650 miliardi di lire, finanzieranno per 80 miliardi di lire il mancato gettito erariale derivante dalla concessione alle regioni del credito di imposta e dell'esenzione INVIM per gli immobili regionali trasferiti, mentre la parte residua, pari a 570 miliardi di lire, rimarrà nelle casse dello Stato (tabella D).

La Cassa depositi e prestiti riceve in deposito, tra l'altro, i buoni postali fruttiferi, emessi nei territori amministrati dagli enti territoriali (regioni, province e comuni). I fondi comunque affluiti alla Cassa possono essere impiegati in prestiti agli enti locali, loro consorzi, consorzi di bonifica e negli altri modi stabiliti da apposite leggi. Negli ultimi tempi la Cassa è intervenuta in più occasioni per concedere mutui a diversi soggetti (ad esempio la RAI) accanto al tradizionale finanziamento ai comuni e alle province. Le regioni hanno potuto contrarre mutui con la Cassa esclusivamente nei casi previsti da apposite leggi (ad esempio il risanamento del trasporto pubblico). La finanza regionale e la finanza degli enti locali viene trattata, in genere, dal legislatore na-

zionale in provvedimenti unitari (basti vedere la normativa recente sui titoli obbligazionari). Si va verso una finanza territoriale molto interdipendente nella quale sono comprese la finanza regionale, la finanza provinciale e la finanza comunale. Il legislatore, quindi, deve concedere le stesse opportunità e condizioni nel campo finanziario. Non risponde a questa logica la disposizione che regola la concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti:

per le regioni la contrazione dei mutui è possibile solo in forza di apposite e specifiche disposizioni di legge, mentre per gli altri enti territoriali (province e comuni) la contrazione è prevista con norma di carattere generale;

le regioni amministrano, erogano, disciplinano servizi di grande impatto territoriale (ad esempio la sanità, i trasporti locali, l'agricoltura, la formazione professionale, eccetera) alla pari degli altri enti territoriali;

il risparmio postale è raccolto tra i risparmiatori, amministrati da tutti gli enti territoriali.

Alle regioni non è consentito di contrarre mutui con la Cassa che, peraltro, non riesce ad impiegare tutte le disponibilità finanziarie.

Le regioni per finanziarsi debbono operare sul mercato dove il tasso di interesse è superiore a quello praticato dalla Cassa, pari all'8,25 per cento.

Con l'articolo 1 si concede alle regioni, alla pari di tutti gli altri enti territoriali, a regime, la facoltà di contrarre mutui con la Cassa. Si consente alle regioni di avere notevoli benefici finanziari, tanto necessari in questo momento di grandi difficoltà nell'erogazione dei servizi sanitari e di trasporto, e non si determina, data la rilevante disponibilità della Cassa, alcuna ripercussione sugli enti che oggi contraggono a regime mutui con la Cassa stessa inoltre si elimina la disparità di trattamento oggi esistente rispetto agli altri enti territoriali.

Gli enti locali (comuni, province, consorzi e comunità montane) in forza dell'artico-

lo 5 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, hanno potuto rinegoziare il capitale residuo dei mutui ancora in ammortamento. Gli enti locali hanno rinegoziato una buona parte dei 232.000 mutui, ancora in ammortamento, per circa 42.000 miliardi di lire. Per quanto riguarda i mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, l'operazione di rinegoziazione ha interessato circa 155.000 mutui per un ammontare di circa 23.000 miliardi di lire di capitale rinegoziato. Per effetto della rinegoziazione le rate che gli enti locali avrebbero dovuto pagare alla Cassa nel 1996 sono diminuite di circa 1.950 miliardi di lire. In sede di conversione del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 492, la Commissione finanze e tesoro del Senato ha approvato un emendamento che prevede la rinegoziazione dei mutui a regime. Le due disposizioni riguardano esclusivamente gli enti locali: rimangono escluse le regioni.

Le regioni hanno una situazione finanziaria molto pesante, che si aggraverà ulteriormente nel corso del 1997, anche a causa dei notevoli mutui in ammortamento sottoposti ad interessi passivi che superano in molti casi il 18 per cento. Le regioni, inoltre, nel 1994 e negli anni precedenti hanno stipulato contratti di mutuo quindicennali a carico dello Stato (con rate annue valutabili in 2.185 miliardi di lire; si veda, il decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 220, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334) per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria fino all'anno 1990. Ci sono altri mutui, nei diversi settori, con contribuzione statale.

L'articolo 2 prevede:

la rinegoziazione dei mutui stipulati dalle regioni con rate di ammortamento in essere;

la rinegoziazione dei mutui in ammortamento stipulati dalle regioni ma a carico dello Stato. In questo caso i benefici sono acquisiti dalle casse dello Stato e, in parte, utilizzati per finanziare il mancato gettito

erariale derivante dagli articoli 4 e 7. Si prevede che tale rinegoziazione avrà riflessi positivi per i bilanci regionali e per il bilancio dello Stato.

In base alle disposizioni contenute nell'articolo 14-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, le somme disponibili sui mutui per investimenti stipulati dagli enti locali non assistiti da alcun intervento di sostegno dello Stato come contributo in conto capitale o in conto interessi non sono soggette alle disposizioni sulla tesoreria unica. L'articolo 9 del decreto ministeriale 5 luglio 1996, n. 420, concernente il «Regolamento recante norme per l'emissione di titoli obbligazionari da parte degli enti locali» prevede che anche i prestiti obbligazionari non siano soggetti alle disposizioni sulla tesoreria unica. Entrambe le disposizioni si applicano agli enti locali e non alle regioni.

Con queste disposizioni gli enti locali hanno potuto avere, grazie agli interessi, una buona liquidità ed emettere effettivamente i prestiti obbligazionari.

Con l'articolo 3 si estendono queste disposizioni alle regioni. Alle regioni si accordano, quindi, le stesse condizioni di cui godono già da tempo gli enti locali. Si elimina, così, una evidente, inutile e costosa disparità di trattamento.

Il decreto-legge 20 settembre 1996, n. 492, per agevolare le dismissioni appartenenti ai comuni prevedeva l'esenzione, agli effetti dell'INVIM, dell'incremento di valore nelle cessioni di immobili effettuate dai comuni. Anche le regioni debbono dismettere gli ingenti patrimoni che hanno in dotazione. L'articolo 4 prevede per le regioni l'analoga agevolazione accordata ai comuni. Il mancato gettito erariale è recuperato con le economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui, a carico dello Stato, prevista nell'articolo 2.

Nei bilanci delle regioni ci sono somme provenienti da trasferimenti e assegnazioni statali con vincolo di destinazione non ancora impegnate. Con le disposizioni contenute nell'articolo 5 si mira a sbloccare tutte

queste disponibilità con la concessione, in via straordinaria, della derogabilità al vincolo di destinazione nel caso in cui non ci sia alcun impegno o, comunque, non sia iniziata la procedura di impegno. È prevista l'utilizzazione, in via prioritaria, delle somme derivanti da tale disposizione per il finanziamento del settore sanitario che si trova in gravissime difficoltà e relativamente al quale le regioni hanno maturato ingenti debiti pregressi.

Il Governo ha presentato in Parlamento un disegno di legge in cui è prevista a carico dello Stato la parziale copertura finanziaria dei debiti maturati a tutto il 1994. Per gli anni successivi non è prevista alcuna copertura.

I debiti sono fonti di:

crisi di liquidità;

enormi ritardi nei pagamenti con l'aumento delle azioni giudiziarie intraprese dai fornitori;

ulteriori aggravii nei conti degli anni successivi a causa della debenza degli interessi, del pagamento delle spese di giudizio, della lievitazione, causata dal ritardo nei pagamenti, dei prezzi di fornitura;

messa in discussione della stessa erogazione dei servizi.

Le regioni con i mezzi finanziari attuali e ordinari non riescono a far fronte alla copertura finanziaria e alla crisi di liquidità.

L'articolo 6 mira a:

consentire alle regioni di far fronte alla crisi di liquidità;

consentire alle regioni di contrarre mutui in deroga alle limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni statali;

diluire la spesa sanitaria in più esercizi con mutui ventennali;

ridurre l'esposizione finanziaria consentendo la contrazione di mutui anche con la Cassa depositi e prestiti.

Con le disposizioni contenute nell'articolo 7 si consente l'utilizzo del credito di imposta da parte degli enti territoriali.

Gli enti locali e le regioni in forza delle disposizioni contenute nell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti all'Irpeg e all'Ilor. Pertanto, non debbono presentare la dichiarazione annuale dei redditi.

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione da società ed enti al contribuente è attribuito un credito di imposta pari a nove sedicesimi dell'ammontare degli utili stessi. La detrazione del credito di imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi.

In base a queste regole gli enti territoriali, che non debbono presentare la dichiarazione dei redditi, perdono il credito di imposta. Tutto ciò, oltre a disincentivare la partecipazione degli enti territoriali in società e consorzi, mette gli enti medesimi in una situazione di disparità rispetto ai privati. Infatti, mentre il socio-privato beneficia del credito di imposta neutralizzando l'imposizione, il socio-ente percepisce gli utili gravati dall'imposizione del 52,2 per cento senza ottenerne il rimborso. La correzione proposta, mentre conserva il non assoggettamento alle imposte dirette, consente agli enti territoriali di ottenere, dietro apposita istanza, il rimborso di una somma pari al credito di imposta.

Nell'articolo 8 si dispone la delega al Governo per emanare uno o più decreti tendenti a riformare il bilancio regionale, a identificare i vari centri di responsabilità, ad introdurre innovazioni in materia di rapporti di economie negli esercizi successivi, a rendere pubblico il bilancio, a predisporre il bilancio consolidato, a rivedere le norme sull'esercizio provvisorio e a sopprimere il bilancio di cassa.

Il Parlamento sta discutendo un disegno di legge governativo di riforma del bilancio dello Stato. L'articolo 8 riprende questo progetto.

Gli enti locali con la citata legge n. 142 del 1990 e il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, hanno un ordinamento contabile molto avanzato. Le regioni, invece, sono assoggettate alla legge 19 maggio 1976, n. 335, oramai superata, che nel corso

degli anni non ha subito modificazioni sostanziali.

In materia di bilancio provvisorio la delega prevede le stesse disposizioni che sono applicate al bilancio dello Stato.

La previsione del bilancio consolidato e la pubblicità del bilancio (già prevista per gli enti locali) danno un quadro trasparente e completo della situazione economico-finanziaria e contabile della regione.

Con la contabilità economica non si giustifica il bilancio di cassa per il quale si prevede la soppressione. Negli enti locali il bilancio di cassa è stato soppresso. Questo non vuol dire che la regione non debba tenere una contabilità di cassa. Si eliminano, invece, tutte le procedure, lunghe e costose, relative al bilancio di cassa.

Con l'articolo 9 si mette ordine nella gestione dei tributi regionali. Oggi, la gestione è molto confusa e disorganica con notevoli costi e sprechi di tempo per i contribuenti e per le regioni. Le modificazioni sono a costo zero e consentono alla regione e ai contribuenti notevoli economie.

La determinazione delle tariffe dei tributi regionali avviene entro termini che variano da tributo a tributo. L'articolo 9 propone un termine unificato: entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. In tal modo si ha un quadro di riferimento certo e strettamente collegato con la politica di bilancio.

Per i tributi erariali l'articolo 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, prevede, a regime, la non effettuazione dei rimborsi e dei versamenti in tutti i casi in cui l'importo è inferiore a ventimila lire. Questa disposizione non si applica ai tributi regionali. Le regioni provvedono periodicamente a legiferare in tal senso assumendosi la responsabilità per il mancato gettito. L'articolo 9 dispone,

a regime, per i tributi regionali lo stesso trattamento che oggi è riservato ai tributi erariali.

Si dispone, per la riscossione coattiva, l'applicazione delle stesse disposizioni che utilizza lo Stato. Lo stesso sistema è esteso a tutte le altre entrate.

Per il contenzioso tributario regionale si applica, a differenza di quanto avviene per lo Stato, un doppio regime: quello amministrativo-gerarchico e quello innanzi le commissioni tributarie. Oltre l'elevato costo del doppio regime si è in presenza di una evidente confusione nelle procedure. Con l'articolo 9 si prevede esclusivamente il contenzioso innanzi le commissioni tributarie e si stabiliscono limiti di importo nei vari gradi di giudizio per disincentivare il contenzioso tra le parti.

L'articolo 10 prevede l'istituzione del tributo regionale su autoveicoli, motoveicoli e aliscafi. Non si tratta di un tributo aggiuntivo ma della «regionalizzazione», in un unico tributo, di tutti i tributi che gravano sugli autoveicoli. Si prevede la riscossione diretta. La proposta comporta una notevole semplificazione per la regione e per i contribuenti. Per la regione le economie sono di ampia portata (eliminazione dei costi di appalto, riordino nel contenzioso e nei rimborsi, eccetera). Per lo Stato l'operazione è a costo zero in quanto i trasferimenti erariali a favore della regione sono ridotti per un importo pari al gettito riscosso con i tributi erariali soppressi. Vengono sopresse le tasse automobilistiche, la soprattassa annuale sui veicoli con motori *diesel*, la tassa speciale per i veicoli alimentati a GPL, le tasse automobilistiche regionali e altri tre tributi minori.

L'articolo 11 prevede la copertura finanziaria del provvedimento di legge.

TABELLA A

Disparità di trattamento	Comuni		Regioni	
	Comuni	Regioni	Comuni	Regioni
Mutui Cassa depositi e prestiti	sì	no	sì	no
Rinegoziazione mutui	sì	no	sì	no
Disponibilità liquidità mutui e prestiti	sì	no	sì	no
Esenzione INVIM	sì	no	sì	no
Semplificazioni bilancio e contabilità	sì	no	sì	no

TABELLA B

Disparità di trattamento	Stato			Privati			Regioni		
	Stato	Privati	Regioni	Stato	Privati	Regioni	Stato	Privati	Regioni
Credito di imposta		sì	no		sì	no		sì	no
Abbandono quote minime	sì		no	sì		no	sì		no
Semplificazioni bilancio e contabilità	sì		no	sì		no	sì		no
Doppio regime contenzioso tributario	no		sì	no		sì	no		sì

TABELLA C

Economie
Accensione mutui Cassa depositi e prestiti
Rinegoziazione mutui
Disponibilità liquidità mutui
Esenzione INVIM
Eliminazione vincoli trasferimenti e assegnazioni statali
Credito di imposta
Revisione bilancio e contabilità
Semplificazione contenzioso tributario
Riordino e istituzione tributo unico sugli autoveicoli

## TABELLA D

---

---

Economie bilancio dello Stato (in miliardi di lire)	
Rinegoziazione mutui sanità	+ 650
Concessione credito di imposta	- 30
Concessione esenzione INVIM	- 50
	<hr/>
Saldo	+ 570

---

---



**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Accensione di mutui con la Cassa depositi e prestiti)*

1. Al primo comma, lettera *a*), dell'articolo 68 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, dopo le parole: «Comunità montane» sono aggiunte le seguenti: «le regioni».

## Art. 2.

*(Rinegoziazione di mutui)*

1. I contratti di mutuo delle regioni, compresi quelli a carico del bilancio dello Stato, non ancora ammortizzati sono oggetto di rinegoziazione e di nuova stipulazione, con facoltà di rideterminarne la durata, in ogni caso non superiore a venti anni, al tasso di riferimento, pari al tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della nuova stipulazione maggiorato di un punto. La nuova stipulazione, qualora sia più favorevole alle regioni, avviene entro il 30 giugno dell'anno successivo. I nuovi contratti di mutuo debbono contenere l'obbligo della rinegoziazione.

2. Per i mutui a carico del bilancio dello Stato le economie sono acquisite alle casse del bilancio dello Stato.

## Art. 3.

*(Somme disponibili su mutui e obbligazioni)*

1. Le somme disponibili sui mutui e sulle obbligazioni emesse dalle regioni, per i quali non è previsto alcun intervento di sostegno dello Stato come contributo in conto capitale o in conto interessi, non sono soggette alle disposizioni sulla tesoreria unica.

## Art. 4.

*(Dismissione di immobili regionali)*

1. Al primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

«f) degli immobili trasferiti a titolo oneroso dalle regioni».

## Art. 5.

*(Eliminazione di vincoli)*

1. Le somme provenienti da trasferimenti e assegnazioni statali con vincolo di destinazione risultanti nel bilancio consuntivo dell'esercizio 1995 e non ancora impegnate, o per le quali non sono iniziate le procedure di impegno, possono essere utilizzate dalle regioni, a prescindere dal vincolo, in via prioritaria, per il finanziamento del Servizio sanitario regionale.

## Art. 6.

*(Finanziamento dei disavanzi del settore sanitario)*

1. Ai fini del pagamento dei debiti pregressi del Servizio sanitario regionale maturati a tutto il 1996 le regioni sono autorizzate a ricorrere all'assunzione di mutui, anche in deroga alle limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni statali, con aziende ed istituti di credito ordinario e speciale, nonché con la Cassa depositi e prestiti. La ricognizione dei debiti, per singoli esercizi, deve essere espletata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I mutui non possono avere una durata superiore a venti anni.

## Art. 7.

*(Rimborso del credito di imposta)*

1. All'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repub-

blica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, copo il comma 7-*bis* è aggiunto il seguente:

«7-*ter*. I soggetti di cui all'articolo 88 possono ottenere il rimborso di una somma pari al credito di imposta ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni».

#### Art. 8.

*(Norme in materia di bilancio  
e contabilità regionale)*

1. Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti in materia di contabilità regionale secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) rendere più razionali, significative e trasparenti le scelte delle regioni sull'acquisizione delle entrate e sulla ripartizione delle risorse fra le destinazioni di spesa e, all'interno di esse, sulla loro destinazione finale, avuto riguardo alla identificazione delle connesse responsabilità della gestione;

b) razionalizzare la gestione finanziaria e l'azione amministrativa, collegando la ripartizione delle risorse per funzioni alla identificazione dei centri di responsabilità e alla disciplina del procedimento;

c) individuare in modo certo il responsabile della unità previsionale o dei relativi procedimenti;

d) introdurre, per determinati programmi di spesa, la possibilità di riportare sulla competenza dell'esercizio successivo le somme autorizzate e non impegnate;

e) introdurre la possibilità di riportare sulla competenza dell'esercizio successivo senza vincolo di destinazione le somme vincolate non impegnate;

f) introdurre, ai fini della gestione, una contabilità per centri di costo;

g) prevedere in sede consuntiva e preventiva la predisposizione di un bilancio consolidato con tutte le partecipazioni finanziarie della regione;

h) prevedere l'invio ad ogni elettore della regione di un opuscolo contenente il bilancio regionale;

i) prevedere l'esercizio provvisorio del bilancio regionale secondo le disposizioni in materia di esercizio del bilancio provvisorio dello Stato;

l) prevedere la soppressione del bilancio regionale di cassa.

#### Art. 9.

*(Disposizioni in materia di tributi regionali)*

1. Le tariffe delle imposte, tasse e tributi regionali devono essere deliberate dalla regione entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

2. Non si effettuano i rimborsi a titolo di imposte, tasse e tributi di importo inferiore a 20.000 lire. Per lo stesso importo non si fa luogo a versamenti e iscrizioni a ruolo. Le regioni possono elevare detto importo.

3. La riscossione coattiva delle imposte, tasse e tributi e di tutte le altre entrate è effettuata mediante ruoli speciali, secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.

4. Il contenzioso delle imposte, tasse e tributi regionali avviene esclusivamente secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Il ricorso non è proponibile se la somma dovuta a titolo di imposta, tassa o tributo è inferiore a 250.000 lire. La sentenza della commissione tributaria provinciale non è impugnabile se la somma dovuta a titolo di imposta, tassa o tributo è inferiore a un milione di lire.

#### Art. 10.

*(Tributo regionale su autoveicoli, motoveicoli e autoscafi)*

1. È istituito a decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge il tributo regionale sugli autoveicoli, sui motoveicoli e sugli autoscafi.

2. Il presupposto del tributo è il possesso dei veicoli soggetti all'iscrizione al pubblico registro automobilistico e degli scafi a motore.

3. Il tributo è disciplinato con legge regionale tenendo conto della potenza fiscale e di altre caratteristiche del veicolo a motore o dell'autoscafo.

4. La riscossione del tributo si effettua con versamenti diretti o tramite il servizio postale o bancario alla tesoreria regionale. Le regioni possono avvalersi, anche assieme ad altri enti impositori, di sistemi elettronici ed automatici.

5. I trasferimenti erariali a favore delle singole regioni sono ridotti per un importo pari al gettito riscosso nell'anno precedente alla data di entrata in vigore del tributo di cui al comma 1 per i tributi di cui al comma 6, lettere *d)* ed *e)*.

6. Con l'entrata in vigore del tributo di cui al comma 1 sono soppresse:

*a)* la tassa automobilistica di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni;

*b)* la soprattassa annuale su taluni veicoli azionati con motore *diesel* di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786;

*c)* la tassa speciale per i veicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto (GPL) o gas metano di cui alla legge 21 luglio 1984, n. 362, e successive modificazioni;

*d)* l'addizionale di cui all'articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729;

*e)* la tassa speciale erariale annuale istituita con l'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e successive modificazioni;

*f)* le tasse automobilistiche regionali di cui agli articoli 23 e successivi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

*g)* la tassa automobilistica regionale di cui all'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni.

7. Il gettito del tributo di cui al comma 1 nel primo anno non può essere superiore al gettito complessivo dei tributi soppressi nell'anno precedente.

Art. 11.

*(Copertura finanziaria)*

1. Il mancato gettito erariale derivante dalle disposizioni contenute negli articoli 4 e 7 è finanziato con le economie derivanti dalle disposizioni contenute nell'articolo 2.



